



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Atto n. 20 del 07/04/2023	Oggetto: Approvazione schema di “Accordo di collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della l. 241/90 per il monitoraggio delle manifestazioni acridiche” tra l’Agenzia Laore Sardegna, il Comune di Anela e la Compagnia barracellare di Anela.
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventitré** il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **13:15** in videoconferenza, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	NURRA GIANGIUSEPPE	Si	
Vicesindaco	MAMELI PIETRO ANGELO	Si	
Assessore	NASONE PASQUALE	Si	
Assessore	NASONE ROBERTO	Si	

Presenti: **4**

Assenti: **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **Ara Antonio**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. Giangiuseppe Nurra** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso che dal 2020 alcune zone della Sardegna centrale, tra le quali il nostro territorio, sono state interessate dal fenomeno di invasioni di cavallette della specie *Dociostaurus Maroccanus*, comunemente nota come “locusta del Marocco”, durante il quale si assiste alla formazione di sciami in grado di provocare la completa distruzione della vegetazione, causando ingenti danni economici e sociali.

Preso atto che:

- con Ordinanza n. 1 del 3 agosto 2022 del MIPAF - Servizio Fitosanitario Centrale è stato approvato un Piano d'Azione di contrasto e contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna, recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 26/45 del 11.08.2022, il quale prevede tra i soggetti attuatori le Province (centri provinciali antinsetti) e i Comuni;
- con determinazione n.103/2023 protocollo 2225 del 7 febbraio 2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, in attuazione del “Piano d'Azione per il contrasto e il contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna” sono state istituite diverse aree di intervento in relazione allo sviluppo dell'organismo nocivo *Dociostaurus Maroccanus*;
- Laore Sardegna è l'Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, promuove lo sviluppo integrato dei territori rurali e la compatibilità ambientale delle attività agricole favorendo la multifunzionalità delle imprese, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/1 del 16.02.2023 “Attività di lotta integrata contro le infestazioni acridiche in Sardegna. Direttive per l'Agenzia Laore per l'utilizzo dei fondi 2022. Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 1, comma 6” prevede che Laore Sardegna debba attuare il “Piano operativo degli interventi fitosanitari”, anche avvalendosi di soggetti terzi pubblici e/o privati, con i quali potrà stipulare apposite convenzioni.

Dato atto anche l'Agenzia Laore Sardegna ha tenuto riunioni informative presso i comuni interessati, durante le quali sono state illustrate le fasi fondamentali per il contrasto del fenomeno: riconoscimento delle cavallette appena nate, monitoraggio e difesa.

Considerato che:

- ai Comuni, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 267/2000, spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- le Compagnie barracellari, ai sensi dell'art. 2 punto 3 della legge regionale 25 del 15 luglio 1988, sono tenute a collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito della salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere.

Vista la nota con la quale l'Agenzia Laore Sardegna comunica la necessità di sottoscrivere uno specifico accordo di collaborazione tra i soggetti interessati al fine di regolare e organizzare l'esecuzione degli interventi di monitoraggio contro le invasioni di cavallette, secondo le indicazioni del Piano d'Azione, definendo le rispettive competenze e attribuzioni.

Vista la bozza di “Accordo di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90 per il monitoraggio delle manifestazioni acridiche” da sottoscrivere tra l'Agenzia LAORE Sardegna, il Comune di Anela e la Compagnia barracellare di Anela, trasmessa dalla stessa Agenzia, per disciplinare le modalità di svolgimento delle attività, le tempistiche, i mezzi da utilizzarsi, il rimborso delle spese e ogni altro connesso adempimento.

Dato atto che in base all'art. 4 del suddetto accordo il Comune dovrà fornire la collaborazione e il supporto necessario ad assicurare la buona riuscita delle attività svolte dalla Compagnia.

Dato atto che la Compagnia Barracellare di Anela si è resa disponibile a sottoscrivere la convenzione per lo svolgimento delle attività di monitoraggio contro le invasioni della specie di ortottero *Dociostaurus maroccanus*, al fine di contrastarne la diffusione, e ad adempiere a tutti i compiti e gli oneri in essa previsti.

Ritenuto opportuno sottoscrivere il suddetto Accordo di collaborazione, al fine di garantire un coordinamento tra le forze interessate al contrasto al fenomeno che ogni anno provoca ingenti danni alle aziende agricole ed agli imprenditori economici che operano nel settore agropastorale del territorio comunale.

Dato atto che la sottoscrizione del suddetto Accordo di collaborazione non comporta per l'Ente nessun onere finanziario.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Con votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese e per alzata di mano.

DELIBERA

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90 per il monitoraggio delle manifestazioni acridiche” tra l'Agenzia Laore Sardegna, il Comune di Anela e la Compagnia Barracellare di Anela, allegato in bozza alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il suddetto Accordo di collaborazione.

Inoltre, valutata l'urgenza con ulteriore votazione favorevole unanime legalmente resa

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Dott. Giangiuseppe Nurra	Segretario Comunale Ara Antonio
--------------------------------------------	-------------------------------------------

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
<p>VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole.</p> <p>Anela, 07/04/2023</p> <p>Il Responsabile del Servizio LAI ILARIA</p>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **07/04/2023** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Anela, 04/05/2023

Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **04/05/2023** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Anela, 04/05/2023

Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, lì _____

Il Responsabile del Servizio